

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

<i>STRUTTURA PROPONENTE</i> UOSD ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA LEGALE	
<p>Oggetto: TRIBUNALE CIVILE DI ROMA: ATTO DI CITAZIONE PROMOSSO DA UN PAZIENTE NEI CONFRONTI DELL'AZIENDA OSPEDALIERA S. GIOVANNI ADDOLORATA, DI UN ESERCENTE LA PROFESSIONE SANITARIA E DI EUROSANITÀ S.P.A. NOTIFICATO IL 29.9.23. AFFIDAMENTO PATROCINIO LEGALE ALL'AVV. ROSA SCIATTA. COMPENSO PRESUNTO COMPLESSIVO DI € 5.556,33 DI CUI € 1.240,98 A TITOLO DI ACCONTO, SPESE GENERALI, C.A.P. E I.V.A. COMPRESI (RIF. NS. FASC. N. 7095).</p>	
<p>Proposta di delibera: 2105/23 del: 17/11/2023</p>	
L'Estensore: CASALE LARA	Data 17/11/2023
Il Responsabile del Procedimento: CASALE LARA	Data
Il Dirigente della U.O.:	
Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria e Patrimoniale con la sottoscrizione del presente atto attesta che:	
Il presente atto, così come indicato nel dispositivo a cura della struttura proponente, non comporta Costi/Ricavi imputabili al Bilancio dell'esercizio.	
Il Direttore Amministrativo	
Il Direttore Sanitario f. f.	
Il Direttore Generale:	

II DIRIGENTE RESPONSABILE AD *INTERIM* DELLA U.O.S.D. ATTIVITA' AMMINISTRATIVA LEGALE

VISTI gli artt. 75 e 82 del c.p.c. concernenti, rispettivamente, la "Capacità processuale" ed il "Patrocinio" delle parti nei giudizi;

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
in particolare, il combinato disposto degli artt. 3, comma 6, e 4, comma 1, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
l'art. 9, comma 1, della legge regionale del Lazio del 16 giugno 1994, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 56 comma 1 del D. Lgs n. 36 del 31 marzo 2023 che prevede espressamente che le disposizioni del nuovo codice dei contratti pubblici relative ai settori ordinari non si applicano alle procedure di affidamento di "servizi legali di patrocinio e connessi";

il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.4.16, pubblicato in G.U. n. 205 – Serie Generale del 4.9.18, relativo alla protezione delle persone fisiche nel trattamento dei dati personali, il quale valorizza il principio di minimizzazione, per tutte le tipologie di dati, contenuto nell'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679 che prevede che i dati debbano essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

PREMESSO che:

- in data 7.2.22 l'Azienda riceveva formale lettera di diffida e messa in mora, in relazione ai danni asseritamente subiti da un paziente a seguito degli interventi chirurgici eseguiti presso la Casa di Cura Quisisana; specificatamente, il primo intervento di revisione di ernia inguinale destra del 31.3.21, eseguito da un dipendente di questa Azienda in regime di attività libero professionale *intramoenia* ed il secondo intervento neurochirurgico vertebrale di erniectomia del 12.4.21 eseguito da altro professionista, non dipendente di questa Azienda;
- la Uosd Attività Amministrativa Legale provvedeva all'apertura del sinistro, rubricato al n. 7/2022 ed all'avvio dell'istruttoria con l'acquisizione dell'autorizzazione del chirurgo operante, dipendente di questa Azienda, ad esercitare la professione presso la predetta Casa di Cura in regime di *intramoenia*;
- parallelamente, veniva avviata l'istruttoria medico legale con la richiesta, presso l'avvocato del danneggiato, della perizia medico legale sulla persona del paziente, acquisita in data 29.3.22;
- il 21.11.22, in relazione ai medesimi fatti, veniva avviato il procedimento di mediazione da parte del paziente nei confronti di questa Azienda, del proprio dipendente, della Eurosanità S.p.a nonché dell'altro esercente la professione sanitaria;

- la predetta istanza, corredata dalla perizia medico-legale sul paziente, veniva debitamente trasmessa al dipendente “interessato” in ossequio all’art. 13 della L. 8.3.17 n. 24 e s.m.i.;
- in vista del primo incontro di mediazione del 22.12.22, il caso veniva trattato dal Comitato Valutazione Sinistri (di seguito, per brevità, CVS) nella seduta del 20.12.22 all’esito della quale il CVS, dopo un’approfondita istruttoria medico-legale, preso atto di quanto rappresentato dal chirurgo operatore; rilevato come il percorso terapeutico-assistenziale eseguito dal dott. (*omissis*) sia stato scrupoloso e congruo alla problematica presentata dal paziente e che nulla possa essere addebitato all’AOSGA, riteneva opportuno proporre alla Direzione Aziendale di conferire all’avvocato G. Calò mandato a partecipare all’incontro di mediazione al fine di manifestare la volontà dell’Amministrazione di non aderire alla procedura conciliativa stante, allo stato, la ritenuta insussistenza di profili di responsabilità a carico dell’Azienda e/o del proprio dipendente;

CONSIDERATO che:

- successivamente, in data 29.9.23, il medesimo paziente ha notificato all’Azienda, ad Eurosanità S.p.A. nonché al chirurgo operatore del secondo intervento l’Atto di citazione innanzi al Tribunale civile di Roma al fine di ottenere, previa declaratoria della responsabilità contrattuale dell’Ente, il risarcimento dei danni asseritamente patiti dal paziente ed ivi quantificati in € 36.367,94;
- il predetto atto giudiziale è stato debitamente trasmesso all’esercente la professione sanitaria “interessato” in ossequio all’art. 13 della L. 8.3.17 n. 24 e s.m.i.;

VISTO il verbale del Comitato Valutazione Sinistri relativo alla seduta 2.11.23 nel corso della quale il CVS, non essendo intervenuti elementi di novità tra la definizione, con verbale negativo, del procedimento di mediazione e la notifica dell’atto di citazione, ha ritenuto opportuna la costituzione dell’Azienda nell’ambito del richiamato giudizio;

CONSIDERATO che dal 1° gennaio 2012 l’Azienda ospedaliera, in assenza di copertura assicurativa, è in c.d. regime di “*autoassicurazione del rischio*”;

VISTA la deliberazione n. 210/DG del 25.3.15 con la quale, stante l’assenza di una propria avvocatura interna, questa Azienda per la propria difesa legale nonché dei soggetti agenti in nome e per conto della stessa, si avvale in via fiduciaria di professionisti esterni già annoverati nell’elenco aziendale;

RITENUTO opportuno, nel rispetto del criterio di rotazione degli incarichi, conferire l’incarico per la difesa dell’Azienda all’avv. Rosa Sciatta, legale regolarmente iscritto all’albo aziendale;

CONSIDERATO che:

- la U.O.S.D. ha concordato col predetto legale il preventivo relativo al compenso per l’espletanda attività defensionale, applicando i parametri forensi ex D.M. n. 147/2022 con una riduzione del 50% in un’ottica generale di contenimento della spesa pubblica;
- al suddetto Legale viene rilasciata procura alla lite con ogni più ampia facoltà di legge, comprese quelle di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne

la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicilio, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, eleggendo domicilio presso il Suo studio sito in Roma, Via Panama, 52;

TENUTO CONTO

che:

- l'onere presunto derivante dal presente provvedimento, di complessivi € 5.556,33 (€ 3.808,00 + Spese Generali 15% e + C.A.P. 4% + I.V.A. 22%), di cui € 1.240,98 (€ 850,50 + Spese Generali 15% e C.A.P. 4% + I.V.A. 22%) quale compenso in acconto, trova riferimento sul conto patrimoniale n. **202020101** "Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali":
per € 1.240,98 sull'esercizio 2023, Aut. n. 16 sub-aut. n. 113;
per € 4.315,35 sull'esercizio 2024;
- gli effetti del presente atto non comportano costi/ricavi imputabili al Bilancio dell'esercizio;

ATTESTATO

che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

PROPONE

per i motivi dettagliatamente esposti in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- secondo quanto stabilito dal Comitato Valutazione Sinistri nella seduta del 2.11.23 la costituzione dell'Azienda nell'ambito del giudizio introdotto con Atto di citazione, notificato il 29.9.23, promosso da un paziente nei confronti dell'Azienda Ospedaliera S. Giovanni Addolorata, di un esercente la professione sanitaria e di Eurosanità S.p.A.;
- di conferire l'incarico per la rappresentanza e la tutela degli interessi dell'Azienda all'avv. Rosa Sciatta, mediante il rilascio di apposita procura alle liti con ogni più ampia facoltà di legge, comprese quelle di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicilio, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, eleggendo domicilio presso il suo Studio in Roma, Via Panama, 52;
- di determinare, presuntivamente, il compenso da liquidare, per l'affidamento al suddetto avvocato sino all'eventuale fase decisoria, nella somma complessiva di € 5.556,33 (€ 3.808,00 + Spese Generali 15% e C.A.P. 4% + I.V.A. 22%), di cui € 1.240,98 (€ 850,50 + Spese Generali 15% e C.A.P. 4% + I.V.A. 22%) quale compenso in acconto;

L'onere lordo di € 5.556,33 è gravante sul conto patrimoniale 202020101, "Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali":

per € 1.240,98 sull'esercizio 2023, Aut. n. 16 sub-aut. 113;

per € 4.315,35 sull'esercizio 2024.

La U.O.C. Economico Finanziaria e Patrimoniale curerà la registrazione dell'autorizzazione di spesa per l'esercizio 2024.

Gli effetti del presente atto non comportano costi/ricavi imputabili al Bilancio dell'esercizio.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

IN VIRTU' dei poteri conferiti con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00025 del 25.2.2021;

PRESO ATTO che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso
a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario f.f. riportati nel frontespizio;

DELIBERA

- di approvare la proposta così come sopra formulata, rendendola disposta;

- di pubblicare il presente atto nell'Albo Pretorio on-line Aziendale ai sensi dell'art. 31 L.R. Lazio 45/1996, come previsto dall'art. 32 L. 69/2009 e dall'art. 12 L.R. Lazio 1/2011.

La U.O.C. Affari Generali e Gestione Amministrativa ALPI curerà tutti gli adempimenti relativi alla registrazione ed alla pubblicazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione è composta da n. 5 pagine, compreso il frontespizio.